

Circolare del ministero del lavoro chiarisce l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Finanziaria

# Libri obbligatori anche in fotocopia

Nelle sedi secondarie e nei cantieri copie conformi agli originali

DI VITANTONIO LIPPOLIS

Sanzioni meno severe in caso di accertate violazioni e possibilità di tenere sul luogo di lavoro anche le fotocopie dei libri obbligatori. Sono queste le principali novità contenute nella lettera circolare del 29/03/2007 per mezzo della quale il ministero del lavoro impartisce istruzioni operative al personale ispettivo in merito all'applicazione delle nuove sanzioni legate all'irregolare tenuta dei libri matricola e paga. L'art. 1, co. 1178, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha infatti previsto che dal 1° gennaio di quest'anno l'omessa esibizione e l'omessa istituzione dei libri matricola e paga siano punite con una sanzione amministrativa che va da 4.000 a 12.000 euro (in precedenza la sanzione prevista era da 25 a 154 euro per i datori assoggettati all'obbligo assicurativo Inail).

**Omessa esibizione o rimozione dei libri matricola e paga.** La normativa e la prassi amministrativa vigenti in materia di tenuta dei libri obbligatori impongono di tenere i libri di matricola e paga «sul luogo di lavoro» a disposizione degli organi di controllo (artt. 20 e 21 del dpr n. 1124/65). La finalità di tali disposizioni è di consentire la verifica della regolare assunzione dei lavoratori ivi presenti. Ed è proprio partendo da questo scopo che il ministero del lavoro afferma il principio in base al quale se il personale ispettivo è comunque in grado, attraverso l'esame di altra idonea documentazione amministrativa, di verificare tempestivamente e con assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati, la mancata presenza sul luogo di lavoro dei libri matricola e paga non integra la condotta di «omessa esibizione» (con la conseguente applicazione della sanzione nella misura da 4 mila a 12 mila euro), ma dovrà essere eventualmente applicata, a carico del trasgressore, la più lieve sanzione da 125 a 770 euro (importi così incrementati dall'art. 1, co. 1177, della legge 296/2006) conseguente alla «rimozione» dei libri stessi dal luogo di lavoro. Difatti nella nota si evidenzia come, in conseguenza delle modifiche apportate dall'ultima legge finanziaria, dal 1° gennaio di quest'anno lo strumento fondamentale per la verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro sia ormai rappresentato dalla comunicazione preventiva di assunzione. E questo, dunque, l'adempimento che andrà primariamente verificato da parte del personale di vigilanza che, pertanto, assegnerà alle registrazioni effettuate sui libri obbligatori un ruolo accessorio e confermativo rispetto alla suddetta comunicazione al centro per l'impiego.

**Omessa istituzione o tardiva vidimazione del libro matricola e paga.** Nel caso che il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali libri, oppure

## Le sanzioni relative ai libri matricola e paga

Illecito	Ipotesi	Sanzione amministrativa	Numero di sanzioni (in caso di pluralità di violazioni)	Diffidabile (art. 13, d.lgs n. 124/2004)
<b>Omessa esibizione libri obbligatori</b>	Quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati	Da euro 4 mila a euro 12 mila	Una sola sanzione, anche qualora si ometta di esibire entrambi i libri	No
<b>Rimozione dei libri obbligatori</b>	Quando sia comunque possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati	Da euro 125 a euro 770 (soggetti assicurati Inail). Da euro 25 a euro 150 (soggetti non assicurati Inail)	Duplici sanzioni, una per ciascun libro rimosso dal luogo di lavoro	No
<b>Omessa istituzione dei libri obbligatori</b>	Riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali documenti ovvero le ipotesi in cui, pur in possesso di tali libri, gli stessi non siano mai stati vidimati dagli istituti previdenziali ovvero non risultino dichiarati conformi all'originale	Da euro 4 mila a euro 12.000	Duplici sanzioni, una per ciascun libro non istituito	No
<b>Tardiva vidimazione dei libri obbligatori</b>	Riguarda le ipotesi in cui il personale ispettivo accerti che il libro è stato vidimato dopo essere stato messo in uso (la data di vidimazione è posteriore rispetto alla data di assunzione del primo lavoratore iscritto).	Da euro 125 a euro 770 (soggetti assicurati Inail). Da euro 25 a euro 150 (soggetti non assicurati Inail)	Duplici sanzioni, una per ciascun libro tardivamente vidimato	No
<b>Irregolare tenuta dei libri obbligatori</b>	Riguarda l'ipotesi in cui il personale ispettivo constati registrazioni inesatte sui libri, ovvero difformità tra le registrazioni effettuate sull'originale dei libri e le copie eventualmente presenti sul luogo di lavoro	Da euro 125 a euro 770 (soggetti assicurati Inail). Da euro 25 a euro 150 (soggetti non assicurati Inail)	Duplici sanzioni, una per ciascun libro tenuto difformemente	SI

quando li abbia messi in uso senza procedere alla prescritta vidimazione preventiva presso gli istituti previdenziali, il trasgressore verrà assoggettato alla sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro. Nell'eventualità, invece, che i libri siano stati tardivamente vidimati (è il caso, ad esempio, della registrazione dell'assunzione di un lavoratore sul libro matricola in data antecedente alla vidimazione del libro stesso da parte dell'Inail) non si darà luogo all'applicazione delle sanzioni nella nuova e maggiormente afflittiva misura prevista dall'art. 1, co. 1178 della legge fi-

nanziaria, ma ne discenderà tutt'al più l'applicazione della minor sanzione da 125 a 770 euro prevista per l'ipotesi d'irregolare tenuta dei libri stessi.

**Sedi secondarie e cantieri di breve durata.** Poiché sia il libro matricola che il libro paga devono essere unici per ciascun datore di lavoro (principio di unicità previsto dal dpr n. 1124/1965), il dicastero fa presente che, nel caso in cui l'azienda sia distinta in più unità produttive oppure quando l'attività sia caratterizzata da breve durata (es. settore edile e impiantistico) l'impresa, per essere in regola, dovrà conservare, pres-

so ciascun luogo in cui si eseguono i lavori, una copia (anche fotostatica o per estratto) conforme all'originale di ciascuno dei due libri, fermo restando l'obbligo di custodire l'originale presso la sede legale o presso lo studio del consulente del lavoro eventualmente incaricato. La dichiarazione di conformità (data, timbro e firma autografa su ogni pagina della copia) potrà essere effettuata anche dal professionista di cui si avvale il datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo detenga o meno la documentazione originale. Nell'ipotesi in cui, invece, sia il datore di lavoro a gesti-

re il personale aziendale, la conformità all'originale delle eventuali copie potrà essere dichiarata dallo stesso datore.

**Adeguamento delle sanzioni già irrogate.** La circolare invita infine gli uffici periferici a rivedere le sanzioni applicate nel periodo che va dal 1° gennaio di quest'anno alla data di pubblicazione della circolare, che si trovino in contrasto con le indicazioni così fornite procedendo, se del caso, all'archiviazione dei verbali contenenti le contestazioni difformi. Di fatto, quindi, le interpretazioni fornite acquisiscono efficacia retroattiva. (riproduzione riservata)

## Storie di lavoro

DI VALFRIDO PAOLI  
consulente del lavoro

**Nei giorni scorsi è volato giù da una scala di 4 metri un operaio del Comune di Narni, mentre cambiava una lampada fulminata.**

**È la quarta caduta dell'alto che si verifica in Umbria dall'inizio dell'anno, gli altri 3 sono venuti giù mentre lavoravano su tetti e dintorni.**

**Naturalmente l'opinione pubblica è sconvolta; il sindaco distrutto; i sindacati, sul piede di guerra, addebitano i sinistri al nero, ai ribassi d'asta, alla scarsa formazione.**

## Sciopero contro la forza di gravità

**Tutto vero, ma in un'impresa edile di nostra conoscenza le tremende cadute dall'alto non capitano mai.**

**Quell'impresa sa che per sconfiggerle si può anche scioperare, persino contro la forza di gravità, prima responsabile.**

**Ma intanto occorre applicare l'art. 16, DPR n. 164/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).**

**Il quale articolo obbliga le aziende nei lavori sopra i 2 metri - ad adottare adeguate precauzioni.**

**Quando il capo vede che uno si avventura oltre quel pericoloso limite, lo blocca di brutto, sa bene che la caduta dall'alto causa oltre 2/3 degli infortuni mortali e, per**

chi sopravvive, gravi postumi permanenti.

**Non lo sai, gli dice, che solo i gatti sono autorizzati a camminare su tetti e dintorni senza cintura di sicurezza? Poiché ho la sensazione che tu non sia un gatto, ti ingiungo di metterla subito.**

**E se vede uno salire su una scala non vincolabile al muro, gli manda subito in soccorso un altro operaio che "trattenga col piede" la scala (comma 5, art. 8, DPR n. 164/1956).**

**Scioperiamo pure contro la forza di gravità, prima responsabile, ma intanto facciamo le cose elementari che prescrive la legge.**